

N. pratica Sinadoc 5691/2026
Fascicolo RER n.1317/7/2026 (VIA)

Spett.le **Regione Emilia-Romagna**
Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

Oggetto: art. 27-bis D.Lgs. 152/2006, art. 15 L.R. 4/2018. **IREN GREEN GENERATION TECH S.R.L.** - Istanza di avvio del procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto di un impianto agrivoltaico avanzato denominato "Portomaggiore Fossa" di potenza pari a 24,97 MWp e relative opere di connessione ricadenti nei Comuni di Portomaggiore e Argenta (FE)".

Comunicazione: proposta di improcedibilità dell'istanza.

Dato atto che,

Il Proponente ha presentato istanza di avvio del procedimento di VIA acquisita agli atti della Regione Emilia-Romagna in data 26/01/2026 con protocollo PG.60996, e perfezionata con nota acquisita agli atti della Regione Emilia-Romagna in data 17/02/2026 con protocollo PG.140923, al fine del rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell'art. 15 della L.R. 4/2018.

L'impianto in progetto ricade nel comune di Portomaggiore e nel comune di Argenta, provincia di Ferrara.

Il progetto appartiene alla seguente tipologia progettuale di cui all'Allegato B.2.8 ter) della L.R. 4/18: "*Impianti fotovoltaici o agrivoltaici di potenza pari o superiore a 12 MW in zone classificate agricole che consentano l'effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole*".

Il progetto ricadente fra gli interventi sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale con istruttoria ARPAE, è oggetto di procedura di VIA su richiesta del proponente ai sensi dell'art. 4 comma 2 della L.R. 4/18, quindi, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L.R. 4/2018, l'Autorità competente è la Regione Emilia-Romagna previa istruttoria di ARPAE.

Visto,

il recente Decreto-Legge n°175/2025 entrato in vigore il 22/11/25 e convertito in Legge n°4/2026, il cui art. 2, comma 1 ha apportato una serie di modifiche al D.Lgs 190/2024, tra cui l'aggiunta dell'art. 11-quinquies, che recita come segue: "*All'interno delle zone di protezione dei siti UNESCO l'installazione di impianti da fonti rinnovabili è consentita limitatamente agli interventi di cui all'Allegato A*";

Tenuto conto che,

- l'intervento presentato non rientra tra le casistiche di cui all'Allegato A del D.Lgs. 190/2024;
- a differenza degli artt. 11-bis e 11-quater del D.Lgs. 190/2024, introdotti dal D.L. 175/2025 con l'art. 2 comma 1, per i quali la L. 4/2026 (legge di conversione del D.L. 175/2025) ha stabilito con l'art. 2, comma 1-bis, che le nuove disposizioni non si applichino alle procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, per l'art. 11-quinquies non è stata stabilita alcuna disciplina transitoria per gli impianti FER in fase di valutazione; pertanto, in virtù del principio giuridico *tempus regit actum*, la nuova norma trova immediata applicazione al procedimento in oggetto;
- l'intervento ricade nella *buffer zone* dell'area Patrimonio Mondiale UNESCO "Ferrara, città del Rinascimento e il suo Delta del Po".

Tutto ciò premesso, anche a seguito di confronto interno alla scrivente Agenzia, si propone l'improcedibilità dell'istanza in quanto l'intervento presentato risulta precluso per inammissibilità stabilita dalla normativa nazionale ed internazionale. L'intervento, infatti, ricade nelle aree Patrimonio Mondiale UNESCO "Ferrara, Città del Rinascimento e il suo Delta del Po", fattispecie per la quale trova applicazione l'art. 11-quinquies del D.Lgs. 190/24, che consente la realizzazione degli impianti FER in aree UNESCO limitatamente alle tipologie di intervento di cui all'allegato A del medesimo Decreto.

Cordiali saluti

Ferrara, 04/03/2026

Il Responsabile IF
Unità Autorizzazioni complesse ed Energia
Servizio Autorizzazioni Ambientali ed Energia di Ferrara
dott. Alessandro Travagli
F.to Digitalmente